

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5657 del 12/11/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. REVOCA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET. AMB N. 5500 DEL 03/11/2021. DITTA: CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO SPA. ATTIVITÀ: OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI E COMMERCIO VEICOLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5803 del 10/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. REVOCA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET. AMB N. 5500 DEL 03/11/2021.

DITTA: CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO SPA. ATTIVITÀ: OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOMEZZI E AUTOCARRI E COMMERCIO VEICOLI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PIEMONTE N. 11.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Richiamata la determinazione dirigenziale Det-Amb. n. 3188 del 09/07/2020 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO SPA - C. FISC. 00307180331 (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 71993 del 22/07/2020), per l'attività di "officina meccanica, riparazione automezzi e autocarri e commercio veicoli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (Pc), via Piemonte n. 11, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006;

- autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, per n. 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO SPA (C. FISC. 00307180331), trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza in data 05/07/2021 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 104712, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "officina meccanica, riparazione automezzi e autocarri e commercio veicoli", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (Pc), via Piemonte n. 11, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale);
 - autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, per n. 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche);
 - comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico (proseguimento senza modifiche);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 111494 del 16/07/2021;
- la documentazione integrativa, richiesta dal SAC con nota prot. n. 122548 del 05/08/2021 e trasmessa dalla ditta con nota acquisita al prot. Arpae n. 132294 del 26/08/2021;
- l'ulteriore documentazione integrativa, richiesta dal Sac con nota prot. n. 136580 del 03/09/2021 e trasmessa dalla ditta con nota acquisita al prot. Arpae n. 140199 del 13/09/2021;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 13 del 26/10/2021 Sinadoc 19049/2021) risulta che:

- la modifica richiesta consiste nell'avvio dell'attività di verniciatura completata da quella di raschiatura, stuccatura, carteggiatura/levigatura da eseguirsi sui mezzi in apposito locale separato dal resto dei locali di lavoro da apposite telonature ignifughe che permettono di creare un comparto indipendente, nel quale saranno in funzione pareti aspiranti con filtrazione a secco (E13). E' previsto un impianto termico alimentato a metano e della potenza di 350 kWt (E12) per la produzione di aria calda da utilizzarsi per velocizzare i tempi di asciugatura delle vernici utilizzate;
- la pulizia delle pistole impiegate per la verniciatura avverrà con pennello sopra un recipiente /contenitore recuperando il diluente utilizzato per le successive operazioni di pulizia. Le operazioni di pulizia avverranno nel comparto verniciatura/carteggiatura con impianto di aspirazione attivo, quindi le emissioni saranno convogliate;
- dei 150 kg/anno di diluente impiegato circa il 60-70% sarà impiegato per le operazioni di lavaggio/pulizia;
- il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluente è pari a 10,5 Kg, a cui si aggiungono 2 Kg/g di stucco;
- l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- la capacità nominale dell'impianto è pari a 3,87 Kg/giorno ed il consumo massimo teorico di solvente risulta pari a 0,851 t/anno (comprensivi del COV contenuto nello stucco);
- la potenza complessiva degli impianti termici a metano rientra tra gli impianti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti e pertanto, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggette ad autorizzazione;
- il periodo di attività è pari a 220 gg/anno;

Considerato che:

- con nota prot. n. 112067 del 16/07/2021, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 133211 del 27/08/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni al giorno 20/09/2021;
- con nota prot. n. 140907 del 13/09/2021 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le ulteriori integrazioni prodotte dalla ditta, mantenendo fermo il termine entro il quale rendere le determinazioni al giorno 20/09/2021;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione

dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 142412 del 16/09/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. 109492 del 14/09/2021 (prot. Arpae n. 141433 del 14/09/2021) - Comune di Piacenza: parere favorevole relativamente alla matrice emissioni in atmosfera ed alla matrice impatto acustico;
- nota prot. n. 175444 del 14/10/2021 (prot. Arpae n. 158873 del 14/10/2021) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Ritenuto altresì di revocare la determinazione dirigenziale det. amb. n. 5500 del 03/11/2021 che, per mero errore materiale, riporta la numerazione delle prescrizioni non corretta;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. n. 3188 del 09/07/2020- a favore della ditta CENTRO RIPARAZIONI PIACENTINO SPA (C. FISC. 00307180331), con sede legale in Piacenza, via Piemonte n. 11, per l'attività di "*officina meccanica, riparazione automezzi e autocarri e commercio veicoli*", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza (Pc), via Piemonte n. 11, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, per n. 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), D.P.R. 59/2013 -comunicazione di cui all'art. 8, comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene all'impatto acustico;

2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E5 SFIATO CABINA DI LAVAGGIO PEZZI

Altezza minima	10	m
----------------	----	---

EMISSIONE N. E11 ZONA SALDATURA

Durata massima giornaliera	0,25	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 VERNICIATURA/ESSICCAZIONE/ STUCCATURA/ CARTEGGIATURA/ LEVIGATURA/ PULIZIA ATTREZZATURE

Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g

Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri (fasi di verniciatura, raschiatura, carteggiatura, levigatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse; in particolare:
- l'attività di saldatura, seppur sporadica, deve avvenire sotto aspirazione, condottando all'esterno gli inquinanti, che devono essere catturati il più vicino possibile alla sorgente di emissione, prima che essi si disperdano nell'ambiente di lavoro. La portata necessaria, per i vari tipi di impianti di aspirazione localizzata, deve garantire una velocità di captazione necessaria alla sorgente non inferiore a 0,5 m/s;
 - le attività di verniciatura, appassimento, essiccazione, raschiatura, stuccatura, carteggiatura/levigatura e pulizia attrezzature con diluente devono essere svolte nell'apposito locale (emissione E13) con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
 - La nuova cabina di verniciatura deve essere delimitata lungo il plenum di mandata dell'aria in modo da permettere una distribuzione omogenea del flusso di aria pulita e una ripresa corretta della stessa;
- b) i camini di emissione E11 ed E13 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E11 ed E13 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate. **Per E11, in alternativa ai monitoraggi periodici**, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti e di quanto stabilito al punto q), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a condizione che i consumi annuali dei prodotti di saldatura siano annotati su un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- h) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti; sul medesimo registro andrà annotata la data di installazione dell'eventuale distillatore;
- i) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per pulizia) pari a 10,5 kg/g, ed un consumo massimo giornaliero di stucco pari a 2 kg/g, per un **input annuo massimo di COV pari a 852 kg/anno**;
- j) per minimizzare l'emissione di COV, durante il lavaggio delle attrezzature deve essere impiegato un sistema di lavaggio chiuso e aspirato con recupero del solvente;
- k) le ore di funzionamento di E13, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso il diluente per pulizia), degli stucchi, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza **settimanale**, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
- limite di emissione annua di COV: 852 kg/anno;

- limite di emissione diffusa: 25% dell'input di solvente;

m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** devono essere trasmessi al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza:

- l'opportuna documentazione (comprendente una relazione sui giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura ed essiccazione, sui quantitativi di prodotti vernicianti e diluenti, sui quantitativi degli stucchi impiegati e sui quantitativi di rifiuti annui prodotti), relativa all'anno precedente, atta a dimostrare la conformità dell'impianto ai consumi massimi, ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse, all'input di COV ed ai valori di emissione totale autorizzati; in particolare, per quanto riguarda i rifiuti, gli stessi dovranno essere correttamente classificati con il pertinente codice EER;

- il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs.152/06;

n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E11 ed E13 non può superare due mesi;

o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio di cui alle emissioni E11 ed E13 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

p) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E11 ed E13 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti; un monitoraggio di E13 dovrà essere effettuato durante le operazioni di carteggiatura/levigatura, uno durante quelle di verniciatura ed uno durante quelle di essiccazione;

3. di stabilire, per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza n. 829 del 12/6/2020, acquisita con prot. n. 85305 del 15.6.2020 (già allegata alla sopra citata D.D. n. 3188/2020);

4. di impartire altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione n. 829 del 12/6/2020 del Comune di Piacenza, le seguenti:

a) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

b) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo che:

- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

- Le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

- i fanghi, i grassi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di revocare, per quanto indicato in premessa, la determinazione dirigenziale det. amb. n. 5500 del 03/11/2021;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.